

# COMUNE DI MATERA



PROGETTAZIONE UNIFICATA DEGLI ARREDI

Prof. arch. Paolo Caputo

DATA	REVISIONE	NOTE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

# **PROVINCIA DI MATERA**

## ***AREA TECNICA***

**ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE BASILICATA-PROVINCIA DI MATERA- COMUNE DI MATERA**

### **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI PALAZZO MALVINNI MALVEZZI DI MATERA FORNITURE DEGLI ARREDI**

### ***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE***

**IMPORTO DELL'APPALTO**

***Euro 342.190,00***

## **Avvertenza**

Salvo diversa specifica indicazione nel presente Capitolato si intendono per:

- **Codice dei Contratti**

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e successive modifiche ed integrazioni.

- **Regolamento**

Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*

# ® CAPITOLO I ®

## OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE. CONDIZIONI DI APPALTO

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di arredi per gli spazi di Palazzo Malvinni Malvezzi, sito in piazza Duomo 12 Matera, di proprietà della Provincia di Matera, nell'ambito del "*Completamento del restauro del Palazzo Malvinni-Malvezzi di Matera*".

Le indicazioni del presente Capitolato ed gli elaborati di cui al successivo art. 9 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa a livello esecutivo nonché le caratteristiche.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Capitolato e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Sono compresi nell'appalto le forniture e le provviste necessarie, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, integrate da quelle offerte in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria.

### Art. 2 Definizioni e designazioni

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

**Amministrazione – Stazione Appaltante:** PROVINCIA DI MATERA – Area Tecnica – Via Ridola, 60 – 75100 MATERA

**Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali del presente appalto.

**Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche e di calcolo, particolari costruttivi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dalla Stazione Appaltante.

**Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto.

**Direzione dell'esecuzione:** per l'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione ai sensi del titolo III del D.M. 7 marzo 2018, n. 40.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento; avrà facoltà di rifiutare e di far modificare e rifare parti che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte del fornitore.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento della fornitura, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione le opportune istruzioni in merito.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dell'esecuzione della fornitura fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida emanate a norma del Codice e dal D.M. 40/2018 sopra citato.

### **Art. 3 Ammontare dell'appalto**

#### **3.1 Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a euro 342.190,00 (trecentoquarantottomilaottantatre/71), di cui:

- Fornitura di arredi per gli spazi istituzionali	€ 323.190,00
- Certificazioni 1IM	€ 9.000,00
- Montaggio (a corpo)	€ <u>10.000,00</u>
Totale forniture	€ 342.190,00

L'importo complessivo di € 342.190,00 si intende comprensivo degli oneri di trasporto.

#### **3.2 Importo soggetto a ribasso d'asta**

L'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € 342.190,00 (euro trecentoquarantaduemilacentonovanta/00).

#### **3.3 Importo contrattuale**

L'importo contrattuale corrisponde pertanto alla cifra risultante dall'applicazione del ribasso d'asta sull'importo di € 342.190,00 che sarà comprensivo dei cosiddetti "costi generali", trasporto e montaggio degli arredi forniti.

### **Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'«Elenco dei Prezzi Unitari» da applicare alle singole quantità eseguite ed in conformità con le previsioni del Disciplinare di Gara.

I prezzi contrattuali di cui al punto precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali variazioni, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 5 Designazione sommaria delle opere - Opere escluse dall'appalto**

#### **5.1 Designazione delle opere a misura**

L'appalto, come meglio descritto negli elaborati di progetto, prevede sommariamente la fornitura, il trasporto e il montaggio degli arredi per gli spazi istituzionali (1°, 2° e 4° livello del Palazzo Malvezzi), come rappresentati negli allegati di progetto.

### **Art. 6 Condizioni di appalto**

Per il fatto di accettare l'esecuzione della fornitura sopra descritta l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da fornire, delle condizioni tutte dei Capitolati Speciali e delle condizioni locali;
- b) di aver visitato la località, il complesso interessato dalla fornitura e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione;
- d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo componente,

dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;

- e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte integrante e sostanziale dell'Appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto;
- f) di aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto;
- g) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- h) di aver preso atto che la consegna dei lavori potrà essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale.
- i) di aver attentamente visitato il sito interessato dalla fornitura e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità e di accesso;
- j) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da fornire nonché di avere debitamente valutato le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento della fornitura e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di avere giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- k) di avere preso visione dell'elenco prezzi unitari e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare l'Impresa appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di Regolamenti e del presente Capitolato.

## **Art. 7 Variazioni al progetto approvato**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto individuano la consistenza qualitativa e quantitativa dei beni da fornire.

L'Amministrazione si riserva comunque – nei casi e limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura dell'appalto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.

Tuttavia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 comma 2 e art. 108 comma 1 lettera b), l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto secondo le procedure ivi indicate.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dell'esecuzione e preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante nel rispetto delle condizioni

e limiti di cui al citato art.106 del D.Lvo n. 50/2016, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Trovano applicazione le norme dell'art. 95 comma 14 del Codice per quanto applicabili.

#### **Art. 8 Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali modifiche sono state disposte, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

# ® CAPITOLO II ®

## OSSERVANZA DELLE NORME

### Art. 9 Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. (negli articoli ancora vigenti)
- b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.
- c) D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”* (per gli articoli ancora vigenti);
- d) Leggi, Decreti, Regolamenti, Linee Guida e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione della fornitura in attuazione delle norme indicate ai punti precedenti;

### Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

### Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

All. A	Relazione generale
All. B	Elenco prezzi e Computo metrico
All. C	Capitolato speciale parte 1 – Norme amministrative
All. D	Schede tecniche

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento della fornitura, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di



Appalto ed dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza degli elaborati progettuali.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni dei beni appaltati, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato durante il corso dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese di contratto valutate a norme delle vigenti legislazioni.

## **Art. 12 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 13 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto**

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo, da prestarsi, a scelta dell'offerente, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. Essa dovrà avere una validità per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte dello stesso concorrente.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni.

La stipulazione del contratto avverrà entro i termini previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ove la stipulazione non venga nei suddetti termini l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi dall'impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza all'impresa non compete alcun indennizzo.

## **Art. 14 Cauzione definitiva**

### **14.1 Garanzia per mancato o inesatto adempimento**

L'Appaltatore è obbligato a costituire – fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione - una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo della fornitura. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione

provvisoria da parte dell'amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, delle spese sostenute dall'Amministrazione per il completamento dei lavori nel caso di rescissione in danno dell'appaltatore del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

## **14.2 Garanzia finale**

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dalla vigente normativa.

## **Art. 15      Avvio all'esecuzione del contratto**

### **15.1 Generalità**

L'avvio all'esecuzione dell'appalto avverrà nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente. Esso verrà effettuato non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Qualora l'avvio, non avvenisse nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di legge.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per l'avvio all'esecuzione, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data, fermo restando che il tempo contrattuale decorre dalla prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

### **15.2 Avvio in caso di urgenza**

La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare l'avvio all'esecuzione anche prima della stipula del contratto purché sia intervenuta l'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva. In tal caso il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore al fine di rimborsarne le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

In tali ipotesi, inoltre, il processo verbale indica quali forniture deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'appaltatore medesimo. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni iscritte sul verbale.

## **Art. 16      Sospensione e ripresa dei lavori**

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione della fornitura in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dell'esecuzione ordina la ripresa redigendo l'apposito

verbale. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione della fornitura senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione perché provveda alla ripresa.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione della fornitura.

I verbali di sospensione e ripresa della fornitura saranno firmati dal Direttore della fornitura e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione della fornitura e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali della fornitura, nel relativo verbale dovranno essere riportate le forniture per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali secondo quanto previsto dalla norma.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 107 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specifici di legge.

#### **Art. 17      Tempo utile per la ultimazione della fornitura – Proroghe - Penale per il ritardo**

Il tempo utile per l'esecuzione della fornitura come determinata in sede di progetto esecutivo viene fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di avvio della fornitura.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello **0,05%** dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere la fornitura entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore della fornitura, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori forniture, o forniture non previste negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per le stesse sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo

#### **Art. 18      Pagamenti in acconto**

##### **18.1 Generalità**

##### **18.1.1      Anticipazione fatte dall'Amministrazione**

Qualora consentito dalle Norme, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione dell'importo di contratto nella misura stabilita per legge entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura e subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello anticipato maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene revocata qualora l'esecuzione della fornitura non procede secondo i tempi contrattuali. In tal caso sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'importo della garanzia di cui al precedente 1° comma viene proporzionalmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

#### **18.1.2 Rate di acconto**

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare della fornitura avrà raggiunto l'importo di **€ 100.000,00 (euro centomila/00)** al netto del ribasso contrattuale, del recupero dell'anticipazione e dello 0,5% per la garanzia a tutela dei lavoratori.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

In caso di sospensione della fornitura per durata superiore a 45 giorni si provvederà all'emissione del certificato di pagamento in acconto per l'importo maturato alla data di sospensione.

#### **18.1.3 Rata di saldo**

La rata di saldo sarà pagata all'atto dell'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

### **18.2 Ritardo nei pagamenti**

Il ritardo nella corresponsione dell'anticipazione di cui al precedente art. 21.1.2 obbliga la Stazione appaltante al pagamento degli interessi legali a norma dell'art. 25 comma 18 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo di cui sopra spettano all'appaltatore gli interessi previsti dalla normativa vigente.

A norma di legge l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

### **18.3 Valutazione dei lavori eseguiti**

La contabilizzazione della fornitura sarà effettuata a misura applicando i prezzi unitari al netto del ribasso e coerentemente con le previsioni del disciplinare di gara atteso che l'affidamento seguirà le regole dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

## **Art. 19 Spedizioni – Installazioni – Pulizia finale**

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno a carico della ditta compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.

Tutte le spese di immagazzinamento dei materiali, in fabbrica ed a piè d'opera sono a carico della stessa, che curerà altresì a proprie spese la guardiania dei depositi fino alla data indicata sul presente disciplinare per la consegna dell'impianto

Sono altresì a carico della ditta i consumi di energia elettrica ed ogni altro onere relativo ai montaggi e prove fino alla consegna delle opere.

Tutte le attività di installazione degli arredi e degli elettrodomestici dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro

I montaggi dovranno avvenire nel termine fissato per la consegna dei lavori.

Qualora detti termini dovessero prolungarsi senza giustificato motivo, l'Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere alla posa in opera del materiale in danno alla ditta stessa.

Tutti gli spazi dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio del mobilio con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell'Impresa aggiudicataria secondo le vigenti leggi ed i regolamenti di pulizia urbana del Comune di Matera.

## **Art. 20 Danni di forza maggiore**

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive,

comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti atti ad evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione della fornitura.

Pertanto sono a totale carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigenti in materia.

## **Art. 21      Ultimazione dei lavori - Conto finale – Verifica di conformità –Garanzie**

### **21.1    Ultimazione della fornitura**

Non appena avvenuta l'ultimazione della fornitura l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le forniture vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato in doppio esemplare.

Il certificato potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore della fornitura come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione.

### **21.2    Conto finale**

Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore della fornitura, nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione e, entro lo stesso termine, trasmesso al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento invita quindi l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore non potrà, all'atto della firma, iscrivere domande per importo o oggetto diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento della fornitura; deve invece confermare le riserve già iscritte sino a quel momento, eventualmente aggiornando l'importo del compenso richiesto, qualora non sia intervenuto l'accordo bonario ex art. 205 o la transazione ex art. 208 del Codice.

Il Responsabile del Procedimento provvede quindi agli adempimenti di cui all'art. 202 del Regolamento.

### **21.3    Verifica di conformità**

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere portate a compimento nel termine di mesi sei dalla data di ultimazione della fornitura con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.

Le operazioni saranno condotte con le modalità previste dall'art. 102 del Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, il certificato di verifica di conformità assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

## **Art. 22      Manutenzione dei beni forniti e installati fino alla verifica di conformità**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, la verifica di conformità della fornitura, la manutenzione della stessa, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e la verifica, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, dei beni. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione della fornitura.

## **Art. 23      Subappalto**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono

subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;

Sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- A. che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbia indicato i beni o le parti di beni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- B. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
- C. che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali prescritti dal Codice;
- D. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e l'affidamento devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

Le forniture affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

## **Art. 24 Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle forniture oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore della fornitura e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **Art. 25 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici viene meno se quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 del citato art. 35 della Legge n. 248/06 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

### **25.1 Noli a caldo - Contratti di fornitura**

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'importo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

### **25.2 Divieti**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano formalmente riconosciute dall'Amministrazione.

## **Art. 26 Prezzi di elenco - Revisione prezzi**

### **26.1 Generalità**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura ed a corpo e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono ogni spesa per la fornitura, trasporti, montaggi, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego;

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo della fornitura ed indipendenti da qualsiasi volontà.

### **26.2 Revisione dei prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi salvo le vigenti disposizioni normative che regolano l'appalto.

## **Art. 27      Responsabilità dell'appaltatore – Garanzia e assistenza**

L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura appaltata in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza dei beni forniti, e parti di essi, alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno **DUE** anni dalla data della verifica di conformità e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

I tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Per tutto il periodo di garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza tecnica su arredi ed eventuali elettrodomestici installati.

A garanzia del corretto espletamento del servizio di assistenza post vendita l'impresa aggiudicataria costituisce deposito cauzionale nelle forme e per l'importo previsto all'art. 14.2 del presente capitolato.

## **Art. 28      Obblighi retributivi, contributi e assistenziali e in materia di sicurezza**

### **28.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

### **28.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008.

### **28.3 Personale adibito alla fornitura**

L'Impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

### **28.4 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto – Valutazione dei rischi**

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente.

La stazione appaltante pertanto non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza.

Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato ai commi che precedono risulterà necessario



procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente. E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza

## **28.5 Obblighi di comunicazione**

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione provinciale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio provinciale che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione della fornitura servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione provinciale attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12.

### **Art. 29 Definizione delle controversie**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore della fornitura e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 205 del Codice.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Matera. E' esclusa ogni forma di arbitrato.

### **Art. 30 Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 31 Rescissione del contratto**

#### **31.1 Generalità**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento dei beni mal eseguite, alla fornitura di quelli mancanti, e/o sostituzione di quelli non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse la fornitura e, in generale, in tutti i casi previsti dalle norme vigenti, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

#### **31.2 Rescissione del contratto**

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dalla norma vigente anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

### **Art. 32 Ulteriori oneri dell'impresa aggiudicataria**

Si intendono a carico dell'impresa aggiudicataria anche gli obblighi ed oneri seguenti:

1. servizio di assistenza per tutto il periodo della garanzia su arredi ed elettrodomestici;
2. posa in opera e distribuzione degli arredi come dagli elaborati grafici di cui al citato allegato al presente capitolato speciale di appalto;
3. scarico e installazione sul posto dei materiali oggetto della fornitura compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;

4. risarcimento dei danni che in dipendenza della modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati ai beni di proprietà provinciale;
5. istruzione del proprio personale con riferimento all'esecuzione della fornitura in questione;
6. consegna dei libretti di istruzione, installazione ed uso delle apparecchiature fornite

## SOMMARIO

<b>ART. 1</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2</b>	<b>DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3</b>	<b>AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>	<b>4</b>
3.1	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO .....	4
3.2	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA .....	4
3.3	IMPORTO CONTRATTUALE .....	4
<b>ART. 4</b>	<b>MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5</b>	<b>DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO.....</b>	<b>4</b>
5.1	DESIGNAZIONE DELLE OPERE A MISURA.....	4
<b>ART. 6</b>	<b>CONDIZIONI DI APPALTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7</b>	<b>VARIAZIONI AL PROGETTO APPROVATO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8</b>	<b>ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9</b>	<b>OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10</b>	<b>OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11</b>	<b>DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12</b>	<b>INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13</b>	<b>CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 14</b>	<b>CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>8</b>
14.1	GARANZIA PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO .....	8
14.2	GARANZIA FINALE	
<b>ART. 15</b>	<b>AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
15.1	GENERALITÀ'	
15.2	AVVIO IN CASO DI URGENZA	
<b>ART. 16</b>	<b>SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 17</b>	<b>TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - PENALE PER IL RITARDO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 18</b>	<b>PAGAMENTI IN ACCONTO .....</b>	<b>10</b>
18.1	GENERALITÀ .....	10
18.2	RITARDO NEI PAGAMENTI.....	11
18.3	VALUTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI .....	11
<b>ART. 19</b>	<b>SPEDIZIONI – INSTALLAZIONI – PULIZIA FINALE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 20</b>	<b>DANNI DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 21</b>	<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO –GARANZIE.....</b>	<b>12</b>
21.1	ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA .....	12
21.2	CONTO FINALE .....	12
21.3	VERIFICA DI CONFROMITA'	
<b>ART. 22</b>	<b>MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 23</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 24</b>	<b>RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 25</b>	<b>PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI .....</b>	<b>14</b>
25.1	NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA.....	14
25.2	DIVIETI .....	14

<b>ART. 26</b>	<b>PREZZI DI ELENCO - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>14</b>
26.1	GENERALITÀ .....	14
26.2	REVISIONE DEI PREZZI.....	14
<b>ART. 27</b>	<b>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – GARANZIA E ASSISTENZA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 28</b>	<b>OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTI E ASSISTENZIALI E IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>15</b>
28.1	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, FISCALI	
28.2	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	
28.3	PERSONALE ADIBITO ALLA FORNITURA	
28.4	SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO – VALUTAZIONE DEI RISCHI	
28.5	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	
<b>ART. 29</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>16</b>
<b>ART. 30</b>	<b>FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</b>	<b>16</b>
<b>ART. 31</b>	<b>RESCSSIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>16</b>
31.1	GENERALITÀ'	
31.2	RESCSSIONE DEL CONTRATTO	
<b>ART. 32</b>	<b>ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA</b>	<b>16</b>